



CITTA' DI MESAGNE
(Provincia di Brindisi)

AREA VI - SERVIZI AL TERRITORIO

Ufficio Ecologia - Verde Pubblico

COPIA DI ORDINANZA SINDACALE N. 12 del 24/03/2020

Oggetto: MISURA STRAORDINARIE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DI MESAGNE DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID - 19.SANIFICAZIONE DEGLI SPAZI DEI CONDOMINI ED ALTRE DISPOSIZIONI.

IL SINDACO

Visto l'art.32 della Costituzione;

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n.45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministeri del 9 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministeri del 11 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo

dell'epidemia, dell'incremento dei casi nelle regioni italiane tutte;

Ritenuto che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

Atteso che il Sindaco, vista l'emergenza sanitaria in corso, si è attivato nell'esercizio delle proprie funzioni a convocare il C.O.C. e sta gestendo gli uffici comunali al fine anche di comprendere ed attuare, in forma integrata, le azioni idonee e necessarie al contenimento del contagio, in riferimento alla sanificazione degli spazi pubblici;

Considerato, altresì, che sul territorio comunale si stanno svolgendo e proseguiranno azioni di sanificazione di luoghi pubblici;

Preso Atto che si rende necessario provvedere anche al mantenimento in buono stato igienico degli spazi comuni dei complessi condominiali, luoghi ove insiste un'alta concentrazione di abitanti;

Considerato che l'art 32 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978, avente ad oggetto Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, demanda al Sindaco, quale autorità sanitaria Locale, le competenze per l'emanazione di provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

Richiamato, il combinato disposto degli artt. 9 e 32 della Costituzione Italiana che portano all'interpretazione del Diritto ad un ambiente salubre;

Preso Atto che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e nello specifico i poteri di Ordinanza del Sindaco;

ORDINA

Per i motivi in premessa e qui richiamati e confermati:

- a tutti gli amministratori di condominio ricadenti nel territorio comunale di Mesagne di provvedere alla sanificazione di tutti gli spazi comuni sia esterni che interni di pertinenza condominiale, attraverso l'utilizzo di prodotti contenenti principi attivi idonei ed allo stesso tempo certificati, come evincibile dalle schede tecniche di prodotto e che scongiurino rischi per la salute umana, animale ed ambientale;
- che tali attività debbano concentrarsi soprattutto su ringhiere, mancorrenti, maniglie, pulsantiere, ascensori e, per i condomini interessati, le aree adibite ad ospitare i mastelli della raccolta rifiuti;
- la ripetizione delle attività di sanificazione, nel rispetto dei tempi di efficacia dei prodotti, come indicato nelle relative schede tecniche degli stessi;
- agli amministratori di condominio, ad intervento avvenuto, la formazione di apposito fascicolo

comprovante le attività svolte, con descrizione dell'intervento, prodotto utilizzato e certificazione/dichiarazione da parte di ditte/professionisti e relativa scheda tecnica di prodotto, da conservarsi in copia a cura dell'Amministratore, da esporsi nelle aree condominiali adibite (bacheca) e in area visibile dall'esterno, così da consentire le ordinarie verifiche di ottemperanza del presente provvedimento;

- alla cittadinanza tutta di voler mantenere ogni accortezza finalizzata al corretto stato igienico degli ambienti domestici e/o lavorativi interni ed esterni attraverso l'utilizzo di prodotti efficaci ed a norma;

DISPONE

Che la presente ordinanza ha validità immediata e/o comunque dalla sua pubblicazione e fino nuove indicazioni fornite dallo Stato centrale e potrà essere prorogata/reiterata nel rispetto delle prescrizioni di legge vigenti per le medesime finalità indicate in premessa;

Ai fini della trasparenza e per la necessaria presa d'atto da parte della cittadinanza, il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio per la durata di 30 giorni e per il periodo di validità su Amministrazione Trasparente.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporterà le conseguenze sanzionatorie previste dall'art.650 del Codice penale se il fatto non costituisce reato più grave;

Di demandare alle Forze dell'Ordine di far rispettare quanto disposto con la presente ordinanza;

INFORMA

Che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:
ricorso al T.A.R. Puglia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all' Albo Pretorio del Comune {dell'art. 3. comma 4 e art. 5, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.);
ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e s.m.i.)

DISPONE

La trasmissione del presente atto, per l'esecuzione e per gli atti di propria competenza :

- **Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Brindisi (prefettura.prefbr@pec.interno.it);**
- **Comando di Polizia Municipale - Sede (vigili@pec.comune.mesagne.br.it);**
- **Comando Stazione dei Carabinieri - Mesagne (tbr29542@pec.carabinieri.it);**
- **Commissariato Polizia di Stato - Mesagne (comm.mesagne.br@pecps.poliziadistato.it);**
- **ASL di Brindisi -dipartimento di prevenzione (prevenzione.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it)**
- **Al Responsabile Area Servizi al Territorio – Dott. Francesca Andriola;**
- **All'Albo Pretorio Comunale;**

Mesagne, **24/03/2020**

IL SINDACO

F.TO Dott. Antonio MATARRELLI

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

N. 872 di registro di pubblicazione.

Si attesta che copia della presente ordinanza sindacale viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per 15 giorni consecutivi.

Mesagne, lì 24/03/2020

IL MESSO COMUNALE/ADETTO

F.to Cosimo PASIMENI

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.